



# Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: [www.comune.casalvelino.sa.it](http://www.comune.casalvelino.sa.it) e-mail: [utc@comune.casalvelino.sa.it](mailto:utc@comune.casalvelino.sa.it)



Data: 11 agosto 2020

Prot. n° 8781

<b>OGGETTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 20-aut-2020</b> Rilasciata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13/02/2017 n° 31 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del d. Lgs. 22.01.2004, n° 42 e ss.mm.ii.
<b>Numero pratica</b>	<b>165/2019 - Permesso di Costruire</b>
<b>Ubicazione</b>	Casal Velino, località "Portararo". In catasto fog. 32, mappale n° 2178 sub 2, 3, 4.
<b>Tecnico Progettista</b>	Geom. PINTO Eros – Collegio Geometri Salerno n° 4994
<b>Richiedente</b>	<b>MONACO Roberto</b>
<b>Intervento</b>	Ampliamento volumetrico, mediante la parziale chiusura del portico esistente e ristrutturazione dell'intero piano terra, del fabbricato sito alla località Portararo del Comune di Casal Velino.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### VISTI:

- l'istanza presentata da MONACO Roberto (c.f. MNC RRT 75R19 B509L) in data 12.08.2019, registrata al protocollo gen. col n. 7834, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per l'intervento di **"Ampliamento volumetrico, mediante la parziale chiusura del portico esistente e ristrutturazione dell'intero piano terra, del fabbricato sito alla località Portararo del Comune di Casal Velino"**, su immobili in loc. Portararo di Casal Velino, identificati catastalmente al fog. 32 con il mappale n° 2178, sub 2, 3, 4.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- la delega di funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici conferita ai Comuni con L.R. Campania;
- il d.P.R. 09/07/2010 n. 139;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

**Accertato** che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera d), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettate a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (DM 02/11/1968 –G.U. n. 296 del 21/11/1968);
- all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro la perimetrazione del Parco Nazionale del C.V.D.A.;

**Verificato** che

- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzativo ordinario, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

**Considerato** che

- l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alle voci B.01, B.03 e B.04 dell'allegato B al d.P.R. 13/02/2017, n. 31.

## **Visto**

- il parere unanime favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 14.01.2020 con verbale n. 01, progr. n° 05;

## **Dato Atto** che

- sono state condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 26.03.2020, con nota protocollo n° 2883, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino, al fine di acquisirne il parere vincolante:
  - *copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;*
  - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;*
  - *copia del parere della Commissione Paesaggio in data 14.01.2020;*
  - *la motivata proposta di accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento e l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

## **Preso atto** che

- tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino, in data 27.03.2020 con prot. n° 6293-A;
- con nota prot. 7133-P in data 22.04.2020, acquisita al prot. comunale col n° 3834 in data 23.04.2020, il Soprintendente A.B.A.P. di Salerno ed Avellino ha formulato richiesta d'integrazioni e chiarimenti, in quanto la documentazione trasmessa era stata ritenuta carente;
- in data 08.05.2020, con nota prot. n. 4317 veniva trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino, la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti, su supporto elettronico ed a firma digitale;
- i termini per la conclusione del procedimento, previsti dall'art. 146 comma 8 del d. Lgs. n° 42/2004, attivati su istanza d'ufficio e pendenti alla data del 23.02.2020, ovvero iniziati successivamente a tale, sono stati sospesi fino al 15.04.2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n° 18, a causa dell'emergenza Covid-19, e che tale sospensione è stata successivamente prorogata fino al 15.05.2020, come previsto dall'art. 37 D.L. 08.04.2020 n° 23;
- per effetto delle sospensioni di cui alle superiori disposizioni di legge, il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del parere vincolante da parte della Soprintendenza A.B.A.P. competente, di cui all'art. 146 comma 8 del d. Lgs. n° 42/2004 veniva traslato al 04.06.2020:
- come previsto dall'art. 146 comma 9 del d. Lgs. n° 42.2004, dalla data di trasmissione degli atti integrativi, avvenuta il 08.05.2020, considerando il periodo di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento da parte della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, risultano decorsi inutilmente sessanta giorni, senza che questi abbia reso il prescritto parere, per cui questa amministrazione competente è tenuta a provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica;
- in data 26.03.2020, con nota prot. n. 2883, è stata trasmessa la documentazione tecnico-amministrativa prevista, su supporto elettronico ed a firma digitale, all'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per l'acquisizione del Nulla osta, di cui all'art. 13, legge 065.12.1994 n° 494;
- come previsto dall'art. 13 comma 1 della Legge n. 394/1994, dalla data di trasmissione degli atti, avvenuta il 26.03.2020, considerando il periodo di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento da parte dell'Ente Parco Nazionale del C.V.D.A., risultano decorsi inutilmente sessanta giorni, senza che questi abbia reso il prescritto Nulla Osta, per cui quest'ultimo s'intende reso favorevolmente;
- trova applicazione l'art. 17-bis della Legge n° 241/1990, essendo l'istanza proveniente da una pubblica amministrazione, quantunque il destinatario finale dell'atto, titolare della posizione soggettiva condizionata al previo atto di assenso, sia un privato, a nulla rilevando che la domanda di quest'ultimo sia intermediata e veicolata dallo sportello unico comunale;

- la norma del sopracitato art. 17-bis non prevede esclusioni di sorta, né contiene specifiche previsioni in ordine al procedimento disciplinato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, limitandosi a stabilire che le disposizioni sulla formazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche «*si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nullaosta, comunque denominati, di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche*»;

**Riscontrato che**

- il richiedente ed il progettista, sotto la propria responsabilità, negli atti tecnico amministrativi allegati hanno dichiarato:
  - *l'intervento in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'allegato B del d.P.R. n° 31/2017;*
  - *l'immobile oggetto d'intervento è stato legittimamente autorizzato con Concessione Edilizia n° 107 del 20.04.1990;*
  - *quanto rappresentato negli elaborati progettuali corrisponde all'effettivo stato dei luoghi,*

**DECRETA**

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA **per *silentium***, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, commi 5 e 9 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da MONACO Roberto (c.f. MNC RRT 75R19 B509L) in data 12.08.2019, per l'intervento di "***Ampliamento volumetrico, mediante la parziale chiusura del portico esistente e ristrutturazione dell'intero piano terra, del fabbricato sito alla località Portararo del Comune di Casal Velino***", su immobili in loc. Portararo di Casal Velino, identificati catastalmente al fog. 32 con il mappale n° 2178, sub 2, 3, 4., sulla base degli elaborati allegati.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali, costituiti da:
  - *Relazione tecnica;*
  - *Inquadramento territorial;*
  - *Elaborati grafici Stato esistente;*
  - *Elaborati grafici Stato di progetto;*
  - *Documentazione fotografica e Fotoinserimenti;*
  - *Relazione paesaggistica semplificata;*
 al richiedente.
3. Di disporre, altresì, l'inserimento del presente provvedimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla Soprintendenza A.B.A.P. delle Province di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all'Ente Parco nazionale del C.V.D.A.
4. Di dare atto che:
  - *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
  - *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;*
  - *ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrono le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione*

*paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;*

- *contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;*
- *in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

**Il Responsabile del Procedimento  
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica**  
*Arch. Edmondo Scarpa*

